



ORDINANZA N° 52 /20

Il Presidente

VISTA la legge 28 gennaio 1994 n° 84, concernente il riordino della legislazione in materia portuale e le sue successive modificazioni ed integrazioni e il Decreto n. 169 /2016;

VISTO l'art 7 comma 1 del menzionato D.lgs. n. 169/2016 che ha sostituito l'art 6 della legge 84/94 ed ha introdotto, in luogo delle Autorità Portuali, n. 15 Autorità di Sistema portuale;

VISTO l'art 8 della suddetta L.84/94 relativo al Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale come novellato dall'art. 10 del. D.lgs. n. 169/2016;

VISTO il D.M. n. 423 del 05/12/2016 del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti di nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;

VISTO il D. M. del 06 aprile 1994 che definisce gli ambiti di competenza dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale (già Autorità Portuale di Napoli) e successive modifiche e integrazioni;

VISTA: l'ordinanza n. 02/2020 emanata da questo Ente, con la quale si regolamentano i lavori per la realizzazione di un pennello radicato all'interno del molo di sopraflutto – Masuccio Salernitano – comune di Salerno;

VISTA la nota dell'area tecnica prot. n. 0019948 del 02/10/2020 con la quale si denuncia che a seguito delle mareggiate avutesi il 26/27/28 settembre u.s. vi sono stati dei danni alla banchina e alla berma esterna di protezione del pennello;

CONSIDERATO: che questo Ente, a norma dell'art. 6 della legge 84/94, è competente alla emissione di ordinanze in materia di sicurezza del lavoro in ambito portuale;

E pertanto,

ORDINA

Articolo 1

A decorrere dall'entrata in vigore dell'ordinanza e fino al termine dei lavori, che sarà comunicato dal Direttore dei lavori, è interdetto l'uso del pennello radicato all'interno del molo di sopraflutto – Masuccio Salernitano – comune di Salerno e conseguentemente è vietato l'accesso, al transito,



Ufficio territoriale di Salerno

alla fermata e alla sosta di persone e veicoli (ad eccezione del personale e dei mezzi degli addetti ai lavori).

L'impresa esecutrice dei lavori è tenuta a provvedere alla chiusura del pennello con apposita recinzione per evitare l'accesso.

Articolo 2

Il personale dell'Autorità di Sistema Portuale è fin d'ora autorizzato ad adottare tutti gli opportuni provvedimenti finalizzati a risolvere e disciplinare situazioni d'emergenza e di natura contingente.

In caso di deposito abusivo di merci/materiali/pontili nell'area interdetta sarà applicato il procedimento di rimozione d'ufficio e recupero delle somme a tal fine anticipate.

Articolo 3

I contravventori alla presente Ordinanza, oltre a rispondere in sede civile per danni alle persone od alle cose che possano derivare dalla violazione della presente ordinanza, saranno ritenuti responsabili, salvo che il fatto non costituisca reato, della violazione dell'art. 1174 del Codice della Navigazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza che resterà valida dalla data di pubblicazione fino alla sua abrogazione.

Salerno, 12.10.2020

Il PRESIDENTE

Dr Pietro Spirito